

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 173**

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

*presentata in data 13 marzo 2023*

-----

RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE.  
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 17 GIUGNO 2008, N. 14,  
8 OTTOBRE 2009, N. 22, 23 NOVEMBRE 2011, N. 22 E 20 APRILE 2015, N. 17

-----

**Art. 1***(Modifiche alla l.r. 14/2008)*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile) è aggiunta la seguente:

“e bis) il risparmio delle risorse idriche, anche attraverso il recupero dell'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici, al fine di destinarla a tutti gli usi diversi dal consumo umano.”.

2. Dopo l'articolo 6 della l.r. 14/2008 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis (Risparmio idrico)

1. Negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, è obbligatorio:

- a) il recupero delle acque piovane ed il riutilizzo delle stesse per tutti gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di captazione, filtro, accumulo e distribuzione;
- b) l'installazione di cassette d'acqua per water con doppio carico e scarichi differenziati.

2. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici e gli interventi che non comportino opere edilizie.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, per gli interventi previsti al comma 1 il contributo di costruzione, se dovuto, è ridotto del 50 per cento. Tali riduzioni si cumulano con quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile).”.

**Art. 2***(Modifiche alla l.r. 22/2009)*

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dal seguente:

“7. L’ampliamento di cui a questo articolo è finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e del risparmio idrico, secondo quanto previsto dal comma 288 dell’articolo 1 della Legge 244/2007.”.

**2.** Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della l.r. 22/2009 è inserito il seguente:

“7 bis. L’ampliamento di cui a questo articolo è consentito purché preveda:

- a) il recupero delle acque piovane ed il riutilizzo delle stesse per tutti gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di captazione, filtro, accumulo e distribuzione;
- b) l’installazione di cassette d’acqua per water con doppio carico e scarichi differenziati.”.

**3.** Al comma 2 dell’articolo 1 bis della l.r. 22/2009 dopo la parola: “energetico” sono inserite le parole: “e di risparmio idrico”.

**4.** Dopo il comma 8 ter dell’articolo 2 della l.r. 22/2009 è aggiunto il seguente:

“8 quater. Gli interventi di ricostruzione di cui a questo articolo sono consentiti purché si preveda:

- a) il recupero delle acque piovane ed il riutilizzo delle stesse per tutti gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di captazione, filtro, accumulo e distribuzione;
- b) l’installazione di cassette d’acqua per water con doppio carico e scarichi differenziati.”.

**5.** Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 22/2009 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Gli interventi di cui al comma 4 sono consentiti purché si preveda:

- a) il recupero delle acque piovane ed il riutilizzo delle stesse per tutti gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di captazione, filtro, accumulo e distribuzione;
- b) l’installazione di cassette d’acqua per water con doppio carico e scarichi differenziati.”.

**6.** Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 22/2009 dopo la parola: “energetico” sono inserite le parole: “e di risparmio idrico”.

**7.** Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 22/2009 è inserito il seguente:

“4 bis. Il contributo di costruzione, se dovuto, è ridotto del 20 per cento nei casi in cui sono previsti gli interventi di risparmio idrico.”.

**Art. 3***(Modifiche alla l.r. 22/2011)*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") dopo la parola: "energetica" sono aggiunte le parole: "e incentivare il risparmio della risorsa idrica".

2. Dopo la lettera e) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 22/2011 è inserita la seguente:

"e bis) le misure volte ad attuare il risparmio della risorsa idrica, in particolare attraverso il recupero dell'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici, al fine di destinarla a tutti gli usi non destinati al consumo umano;".

**Art. 4***(Modifica alla l.r. 17/2015)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) è inserito il seguente:

"Articolo 11 bis (Risparmio idrico)

1. Negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, di cui alle lettere d) e) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001, è obbligatorio:

- a) il recupero delle acque piovane ed il riutilizzo delle stesse per tutti gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi di captazione, filtro, accumulo e distribuzione;
- b) l'installazione di cassette d'acqua per water con doppio carico e scarico differenziati."

**Art. 5***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.